

**Circol@re nr. 21 del 1° agosto 2017**

## **DEFINIZIONE AGEVOLATA cosa succede dopo il 31 luglio**

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

**Il 31 luglio è scaduto il termine per pagare la prima o unica rata della "rottamazione".**  
Cosa succede se, dopo aver aderito alla Definizione agevolata, l'Agenzia delle Entrate ha rigettato la domanda di "rottamazione" oppure il pagamento della prima o successive rate non viene regolarmente eseguito?

### **IPOTESI A)**

#### **L'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE HA COMUNICATO L'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA**

- **A seguito del pagamento della prima o unica rata**  
sono **revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti** riferiti a cartelle/avvisi oggetto di Definizione agevolata;
  - **può essere richiesta** (analogamente a quanto previsto per le istanze di rateizzazione), compilando l'apposito modulo, **la sospensione dell'eventuale fermo amministrativo** sul bene mobile registrato, a patto che il debito oggetto del fermo sia totalmente inserito nella Definizione agevolata.
- **In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima o unica rata**
  - la **Definizione agevolata non produce effetti** e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, dovrà **riprendere le procedure di riscossione**;
  - **non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione** salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata;
  - **possono essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in corso** alla data di presentazione della domanda di Definizione agevolata e in regola con i precedenti pagamenti. In tal caso, l'Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà gli importi e le nuove scadenze del debito residuo, secondo un piano di pagamento con lo stesso numero di rate ancora non versate di quello originario.
- **In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della rate successive alla prima**
  - **si perdono gli effetti della Definizione agevolata** e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione;
  - **è preclusa la possibilità di ottenere nuovi provvedimenti di dilazione** salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata;
  - i precedenti pagamenti sono considerati a titolo di acconto sugli importi complessivamente dovuti.

## **IPOTESI B)**

### **L'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE HA COMUNICATO IL RIGETTO DELLA DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA**

---

- in assenza di piani di dilazione, è possibile presentare una nuova richiesta di rateizzazione;
- in presenza di piani di dilazione decaduti, è possibile essere riammessi al beneficio della rateizzazione dopo aver saldato tutte le rate scadute;
- in presenza di piani di dilazione non decaduti, è possibile proseguire con la precedente rateizzazione.

**Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito**

**[www.studiocla.it](http://www.studiocla.it)**

**oppure sulla nostra pagina **Facebook****

